

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(art.15, c.1, legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.)

TRA

L'**Università degli Studi di Messina**, codice fiscale 80004070837, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Piazza Salvatore Pugliatti, n.1, Messina, (nel prosieguo: *Università*)

e

il **Museo Regionale Interdisciplinare di Messina**, codice fiscale 80012000826, rappresentato dal Direttore Orazio Micali, con incarico conferito con DDG n. 3025 del 2 luglio 2019, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Viale della Libertà, n. 465, Messina, a quanto qui segue debitamente autorizzato dal Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana (nel prosieguo: *Museo*)

Premesso che:

- l'art. 29 del D. Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante attività di ricerca e studio;
- l'art.1, comma 1, lett.a), della legge regionale 15 maggio 1991, n.17, ha istituito e ordinato il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina;
- il Museo ha compiti di conservazione, di fruizione e di valorizzazione del patrimonio storico artistico, architettonico, bibliografico e archeologico anche in collaborazione con le università, gli istituti e i centri di ricerca scientifica;
- l'Università degli Studi di Messina, in conformità con il proprio Statuto, nell'ambito dei principi fondamentali in materia di attività e collaborazioni promuove, anche con la Regione siciliana, attività di assistenza agli studenti per lo svolgimento dei corsi di studio e l'avvio alle professioni e offre alle istituzioni pubbliche ogni supporto utile a un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività;
- Università e Museo hanno reciproco interesse a sviluppare percorsi comuni e condivisi di partecipazione alle attività di studio, di ricerca, di progettazione, di produzione, di esecuzione di attività concernenti compiti e interessi istituzionali ordinari e straordinari;
- Università e Museo hanno reciproco interesse ad attivare adeguate forme di collaborazione di raccordo tra il mondo della ricerca, della formazione e dello sviluppo e di supporto propositivo e progettuale per finalità pubbliche condivise;
- richiamato l'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.240, e s.m.i., ai sensi del quale *<...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>*;

Per quanto precede si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 2 - (Finalità)

Con il presente Accordo si instaura attività di collaborazione continuativa tra le Parti per lo svolgimento di programmi e azioni di interesse comune, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e vincoli di legge, riguardanti attività di formazione, di studio, di ricerca, di progettazione e di sviluppo. Le parti, ciascuna per sé o congiuntamente, possono ricercare e mettere a disposizione risorse e finanziamenti secondo i rispettivi ordinamenti e con le modalità definite di volta in volta nell'ambito degli accordi esecutivi di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3 - (Oggetto)

Con il presente Accordo, le Parti intendono:

1. valorizzare ambiti e risorse culturali e scientifiche;
2. realizzare progetti di studio, di ricerca, di sviluppo e loro esecuzione;
3. realizzare mostre, esposizioni, attività di promozione e diffusione;
4. studiare, elaborare e attivare proposte progettuali di interesse condiviso;
5. collaborare in progetti che valorizzino le competenze accademiche, istituzionali e le attività didattiche con la promozione, la valorizzazione e la gestione di programmi e prodotti culturali;
6. individuare e attivare collaborazione per lo sviluppo del territorio anche attraverso l'opportunità offerta agli studenti di UniME e/o accreditati di percorsi formativi e attività didattiche e specialistiche all'interno del Museo.

Articolo 4 - (Esecuzione)

Il presente Accordo si attua attraverso singoli Accordi esecutivi con i quali di volta in volta sono individuati gli obiettivi e gli ambiti disciplinari coinvolti, e definiti gli aspetti organizzativi, esecutivi e di dettaglio riguardanti l'oggetto e le azioni che le Parti convengono di porre in essere.

Per la parte Museo gli accordi attuativi sono sottoscritti dal Direttore *pro tempore* il quale può delegare la responsabilità di direzione dell'esecuzione a unità di personale regionale in servizio presso lo stesso Museo dotato di adeguate competenze e professionalità.

Per la parte Università gli accordi sono sottoscritti dal direttore *pro tempore* del Dipartimento interessato il quale può delegare la responsabilità di direzione dell'esecuzione a altro docente dello stesso Dipartimento. Gli Accordi possono riguardare ambiti pluridisciplinari e coinvolgere più dipartimenti, con altrettanti sottoscrittori e responsabili di esecuzione.

Gli Accordi Esecutivi sono redatti e sottoscritti nel pieno rispetto di quanto definito nel presente Accordo, al quale dovrà essere fatto espresso richiamo.

Articolo 5 - (Impegni delle Parti)

L'Università partecipa con l'attività ordinaria e straordinaria dei Dipartimenti, incluso le collaborazioni istituzionali con altre Università ed Enti di formazione, didattica, ricerca e sviluppo.

Il Museo partecipa nei limiti dei compiti e delle attività istituzionali, come definiti per legge e assegnati dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, e con la propria struttura organizzativa e funzionale.

Articolo 6 - (Costi)

Il presente Accordo e quelli Esecutivi da questo derivati non comportano costi a carico delle Parti.

Articolo 7 - (Durata dell'Accordo)

L'Accordo decorre dal giorno di sottoscrizione e cessa il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello corrente. L'Accordo è soggetto a proroga una sola volta, per una durata massima non superiore a quella originaria, previo accordo scritto tra le Parti qualora una delle due la richieda prima della scadenza.

L'Accordo è rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore alla durata originaria, inclusa l'eventuale proroga, previo accordo scritto tra le Parti qualora una delle due la richieda prima della scadenza.

Proroga e rinnovo, eventualmente anche con modifiche, sono sottoscritti secondo ordinamenti e procedure vigenti presso ciascuna delle Parti.

La durata dell'Accordo, incluso proroghe e rinnovi, non produce effetti automatici sulla durata degli accordi esecutivi.

Articolo 8 - (Recesso)

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso non produce effetti automatici sulla validità degli Accordi esecutivi e sulla durata.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 9 - (Titolarità e uso dei risultati)

Il risultati di progetti comunque sviluppati saranno condivisi dalle Parti e potranno essere utilizzati individualmente da ciascuna delle due previa condivisione e autorizzazione formale dell'altra.

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e successivi da questo dipendenti porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica di ciascuna di esse, salvo diversa espressa decisione assunta comunemente. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Articolo 10 - (Riservatezza)

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 11 – (Riferimento a norme in materia di anticorruzione)

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 12 - (Sicurezza)

Con attuazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., i datori di lavoro delle Parti e suoi delegati di esecuzione, ciascuno per la propria parte e in modo coordinato, fanno riferimento alla valutazione dei rischi, ai documenti di sintesi, alle eventuali interferenze, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 13 - (Coperture assicurative)

Il personale universitario e gli studenti e le studentesse autorizzati a svolgere le attività indicate nel presente accordo sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale del Museo autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Articolo 14 - (Controversie)

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lett.a), n.2), del D.Lgs. 104/2010.

Articolo 15 - (Sottoscrizione, registrazione, imposta di bollo)

Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, c.2, della L. 241/1990 e dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005.

L'imposta di bollo è assolta per intero in modo virtuale dall'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Messina.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del DPR n. 131/1986 ed è soggetto ad imposta di bollo ex DPR 642/1972, e ss.mm. ii.. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del

DPR 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 16 - (Domicilio)

PEC Università: protocollo@pec.unime.it;

PEO Università: protocollo@unime.it;

PEC Museo: museo.messina@certmail.regione.sicilia.it;

PEO Museo: museo.messina@regione.sicilia.it;

Per l'Università degli Studi di
Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per il Museo Regionale
Interdisciplinare di Messina
Il Direttore
Dott. Orazio Micali